CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA n. 42/25
Lussemburgo, 3 aprile 2025

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-92/23 | Commissione / Ungheria (Diritto di fornire servizi di media su una frequenza radio)

Secondo l'avvocato generale Rantos, l'Ungheria ha violato il diritto dell'Unione negando la proroga del contratto di Klubrádió relativo all'utilizzo della frequenza MHz 92,9 ed escludendola dalla procedura di gara relativa alla suddetta frequenza

Klubrádió è una radio commerciale ungherese che, a partire dal 1999, trasmetteva programmi che trattavano temi relativi alla vita pubblica del paese. Si tratta, secondo la Commissione europea, di una radio indipendente e critica nei confronti del governo. Nel 2014 essa ha sottoscritto un nuovo contratto con il Médiatanács (Consiglio per i media) per l'utilizzo della frequenza MHz 92,9 nell'area di trasmissione di Budapest. Il contratto è stato concluso per una durata di sette anni, con possibilità di rinnovo per un periodo di cinque anni.

Alla scadenza del contratto, il Médiatanács ne ha negato la proroga, ritenendo che Klubrádió fosse venuta meno in due occasioni all'obbligo di informazione mensile relativo alle quote di trasmissione, cosa che costituiva un'infrazione reiterata. Orbene, ai sensi della legge ungherese sui media, un'infrazione reiterata comporta automaticamente il diniego di proroga, fermo restando che le infrazioni di lieve entità non costituiscono una siffatta infrazione.

Successivamente, il Médiatanács ha pubblicato un nuovo bando di gara per la fornitura dei servizi di media sulla frequenza di cui trattasi, ma la candidatura di Klubrádió è stata dichiarata nulla. Tale decisione è stata motivata adducendo errori nel palinsesto e l'esistenza di un patrimonio netto negativo nei bilanci di Klubrádió nei cinque anni precedenti alla presentazione della sua candidatura. Anche la domanda di utilizzo temporaneo della frequenza presentata da Klubrádió è stata respinta.

Lamentando che, avendo impedito a detta stazione radio di fornire i suoi servizi, l'Ungheria era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, in particolare in forza del quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica 1 e del principio di proporzionalità, la Commissione europea ha avviato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte.

L'avvocato generale Athanasios Rantos propone alla Corte di **accogliere**, per la maggior parte delle censure, **il ricorso della Commissione**.

Ai sensi del quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle radiofrequenze devono essere attribuiti sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Secondo l'avvocato generale Rantos, tali principi sono applicabili anche al diniego di proroga. Orbene, la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle quote di trasmissione **non sembra di una gravità tale da poter comportare il diniego di proroga**. Pertanto, l'avvocato generale Rantos ritiene che il Médiatanács, con la decisione di diniego, **abbia violato il principio di proporzionalità**.

Per quanto riguarda l'offerta proposta da Klubrádió, **le inesattezze nel palinsesto sono talmente trascurabili** che

sembra sproporzionato farne un motivo di nullità. Esse non paiono incidere sulla sostanza dell'offerta e sembrano rettificabili a seguito di una richiesta di chiarimenti, senza che ciò possa ledere il principio di parità delle armi con gli altri candidati. Inoltre, **l'esistenza di un patrimonio netto negativo** nei bilanci di Klubrádió **non costituisce un elemento che dovesse comportare il rigetto della sua offerta**. Pertanto, respingendo la candidatura di Klubrádió in quanto viziata da nullità, sulla base di criteri sproporzionati, l'Ungheria ha violato il quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza nel più breve tempo possibile. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Sofia Riesino ✆(+352) 4303 2088.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «Europe by Satellite» ✆(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

[1] Tale quadro normativo comprende, segnatamente, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE, 2002/19/CE e 2002/20/CE; la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140; e la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.